



OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2026. Controllo e repressione della vendita su area pubblica e/o comunque illegale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(ai sensi dell'art. 51 DEL Testo Unico degli Enti Locali TUEL)

Premesso che

- nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- tale condotta può rappresentare, soprattutto per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;
- l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio dei petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio dei razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- che il siffatto uso improprio di prodotti e artifici da sparo potrebbe essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando delle difficoltà di distinguere fra spari legali e spari illegali;
- la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono dei botti, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale; a tal proposito, il comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio secondo cui "è attribuita ai comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico".

Considerato che:

- Se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone, che, comunque, non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione – ex art. 57 TULPS;

Ritenuto che:

- l'Amministrazione Comunale è chiamata a sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali

domestici, anche appellandosi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

- tali comportamenti possono, altresì, procurare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato, in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano a investire arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;

Rilevato che:

- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici a effetto esplodente (botti, petardi e simili), siano fortemente legati a una immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti, tra l'altro spesso privi della prescritta marcatura "CE", ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Ravvisata la necessità, per quanto innanzi descritto, dell'adozione di un provvedimento contingibile e urgente teso a salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando, altresì, l'uso – nei modi e termini di legge previsti – dei fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione presentano "un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali da affezione in genere";

Visto l'Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato, da ultimo, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente a oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Visti:

- l'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificativi per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede o stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie:
  - F2: fuochi d'artificio che presentano basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  - F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- L'articolo 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

- L'art. 54 del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;
- Il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, a oggetto "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" che ha stabilito parametri costrittivi degli articoli pirotecnici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore e a quello delle emissioni acustiche alla tutela dell'ambiente e dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, visto l'art. 5 comma 7 che stabilisce "i prodotti pirotecnici del tipo *petardo* con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo *razzo* con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente a operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";
- gli articoli 17 comma 2 del TULPS e l'art. 650 del vigente Codice Penale;
- il D.P.R. trasmesso dal Prefetto di Bari con prot. n. 168725 del 5/12/2025;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. a mezzo pec inviata in data 22/12/2025 registrata al prot. comunale n. 104687;

### R A C C O M A N D A

1. Di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE";
2. Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
3. Agli esercenti la potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti dall'utilizzo improprio o maldestro;

### O R D I N A

Richiamato tutto quanto in premessa,

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalla presente ordinanza e fino a tutto il 01.01.2026, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini



- razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) **che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150**, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett. A), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso delle notti **tra il 24 e il 25 dicembre 2025, tra il 25 e il 26 dicembre 2025 e tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 del 24, 25 e 31 dicembre 2025 e fino alle ore 7 del giorno successivo;**
  3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso delle notti **tra il 24 e il 25 dicembre 2025, tra il 25 e il 26 dicembre 2025 e tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 del 24, 25 e 31 dicembre 2025 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo;**
  4. Il divieto di cedere gli articoli di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e simili) e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del D. Lgs 29 luglio 2015, n. 123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del RD. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari di licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza;
  5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione **a minori degli anni 14** i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai **minori di anni 18** i fuochi di categoria F2 e F3 del D. Lgs 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
  6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
  7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dall'emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 01.01.2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per eventuali spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all'art. 4 del D. Lgs 4 aprile 2010, n. 58;

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 500,00.**

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli **artt. 650, 678, 703 del C.P. artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.**, secondo la fattispecie ricorrente.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, consegnerà il sequestro dei fuochi d'artificio e dei articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita.

Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la **sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni**.

### TRASMETTE

La presente ordinanza – ai fini dell’osservanza – a tutte le forze di Polizia, nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria a cui spetta l’accertamento e al contestazione, che potranno, ove necessario per la completezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atti all’utilizzo notturno, nonché utilizzare eventuali riprese – da chiunque altro effettuate – che consentano l’accertamento delle violazioni.

Quanto sopra nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del Reg.ti UE n. 2016/679 e n. 2016/680.

La segreteria Generale è incaricata per la trasmissione.

### INFORMA

Che il responsabile del procedimento è il dott. Cosimo Aloia, Comandante Dirigente della Polizia Locale di Molfetta;

A norma dell’art. 3, comma 4<sup>^</sup>, della L. 7/8/1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.



IL SUB COMMISSARIO -VICARIO  
Michelangelo MONTANARO